

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3602, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1471/DDA/AM)

Con istanza DDA/3602, pervenuta in data 9 giugno 2021 (prot. n. DDA/0001888), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://audio-mp3-free.xyz/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
NEGRAMARO	L'IMMENSO	2007	omissis
“	ATTENTA	2014	omissis
“	MERVIGLIOSO	1973	omissis
“	SE IO TI TENGO QUI	2014	omissis
“	PARLAMI D'AMORE	2006	omissis
“	TUTTO QUI ACCADE	2014	omissis
“	MENTRE TUTTO SCORRE	2004	omissis
“	FINO ALL'IMBRUNIRE	2017	omissis
CLAUDIO BAGLIONI	E TU	1974	omissis
“	A DOMANI	1998	omissis
“	VIA	1981	omissis
“	AMORE BELLO	1973	omissis
“	QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE	1972	omissis
“	AMORI IN CORSO	1985	omissis
“	CHISSA SE MI PENSI	1974	omissis
“	70-80-90-100	1973	omissis
“	CHE BEGLI AMICI	1972	omissis
“	GLI ANNI DELLA GIOVENTU	2013	omissis



Direzione contenuti audiovisivi

FRANCO BATTIATO	MECCANICA	1978	omissis
“	ALEXANDER PLATZ	1979	omissis
“	E TI VENGO A CERCARE	1988	omissis
“	MAL D’AFRICA	1984	omissis
“	SHOCK IN MY TOWN	1998	omissis
“	STRADE DELL’EST	1979	omissis

L’istante dichiara, inoltre, che: *“il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d’Autore”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società Global Domains International, Inc., raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *abuse@ domaincostclub.com*, per conto di un cliente non identificabile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *abuse@ cloudflare.com*. Alla medesima società appaiono riconducibili anche i server che risultano esser localizzati a San Francisco, CA, Stati Uniti.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla

Direzione contenuti audiovisivi

richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3602**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 25 giugno 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore